

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 4 febbraio 2009, n. 2713 – Pres. Carnevale – Rel. Ragonesi.

Privilegi – Privilegio artigiano – Fondamento – Fonte normativa.

In tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge Speciale n. 443 del 1985, deve essere realizzato ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla; ne consegue che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali, non spiega alcuna influenza, "ex se", ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 codice civile dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 codice civile. (fb)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Fatto

Con ricorso depositato il 23.7.1996 e notificato il successivo 17.10.1996, la A.M. di P. C. e C. s.n.c. proponeva innanzi al Tribunale di Bologna opposizione ai sensi della L. Fall., art. 209, comma 2 e art. 98, perchè il proprio credito di L. 264.186.498 non era stato ammesso con il privilegio artigiano ex art. 2751 bis c.c., ma in chirografo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della C.O.M. s.c.a.r.l..

Si costituiva in giudizio quest'ultima che chiedeva il rigetto della opposizione.

Con sentenza n. 348, pubblicata in data 31.1.2001, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione, rilevando che l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane non rilevava a fini civilistici, ove occorreva unicamente verificare la sussistenza; dei presupposti di cui all'art. 2083 c.c.. Ai fini dell'applicazione del privilegio indicato dall'art. 2751 bis c.c., occorreva pertanto una gestione diretta da parte dell'imprenditore il quale doveva essere personalmente coinvolto nella prestazione d' opera di modo che l'apporto derivante dalla attività lavorativa sua, nonchè di eventuali familiari e dei dipendenti, prevalesse sul capitale impiegato. In tale ottica rilevava il primo giudice come il corrispettivo per l'intero compendio di beni strumentali utilizzati in azienda nel 1994 ammontasse a circa 250 milioni e, soprattutto, il solo importo degli acquisti fosse di oltre L. 1.500.000.000, con un giro di affari superiore a due miliardi e mezzo. Aggiungeva poi che il contratto in essere tra le parti doveva qualificarsi come appalto d'opera.

Avverso detta sentenza proponeva impugnazione la società A.M., mentre l'appellata liquidazione contestava la fondatezza del gravame proponendo appello incidentale sulle spese.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 10.6.03, rigettava l'appello.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la A.M di P. C. & C. s.n.c. sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la L.c.a. della C.O.M. s.c.a.r.l. che propone a sua volta ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

Con i primi due motivi di ricorso la società ricorrente assume, sotto diversi profili, che, nel caso di richiesta di attribuzione ad un credito del privilegio ex art. 2751 bis c.c., la natura artigiana dell'impresa debba essere accertata non in base al criterio di cui all'art 2083 c.c., applicabile nella sola ipotesi di dichiarazione di fallimento, bensì in base a quelli stabiliti dalla L. n. 443 del 1985.

Con il terzo motivo contesta le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata che, anche

nel fare applicazione dei criteri di cui alla L. n. 443 del 1985, ha escluso la sussistenza dei requisiti per riconoscere la natura artigiana di essa società ricorrente.

Con il quarto motivo ripropone la censura avanzata avverso la sentenza di primo grado e non esaminata dal giudice di appello, che l'aveva ritenuta assorbita, circa la natura del contratto da cui si era originato il credito di essa ricorrente che sarebbe non già di appalto, ma di vendita.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale la C.O.M. in L.c.a. si duole della avvenuta compensazione delle spese.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

IL CASO.it

I primi due motivi del ricorso principale sono infondati.

La Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte - cui questo Collegio aderisce - che si è andato consolidando nel senso che, in tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge Speciale n. 443 del 1985, deve essere realizzato ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno. (ex plurimis Cass. n. 7366/1998; Cass. n. 14364/2000; Cass. n. 4637/2000; Cass. 3520/00; Cass. 2211/00; Cass. 2061/00; Cass. 15908/05).

Discende da ciò che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della citata L. n. 443 del 1985, art. 5, pur avendo natura costitutiva ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali, non spiega alcuna influenza, "ex se", ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis cod. civ., n. 5, dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. (Cass. 15908/05).

Venendo all'esame del terzo motivo del ricorso principale, si osserva che la Corte d'appello ha escluso in concreto, ai sensi dell'art. 2083 c.c., la sussistenza dei requisiti di impresa artigiana in capo alla snc A.M. rilevando che la presenza di sette dipendenti a fronte di due soci fosse già di per sé condizione per escluderne la natura artigiana proprio perchè il citato numero di dipendenti faceva di per sé escludere che l'attività dell'impresa fosse svolta prevalentemente con il lavoro dei titolari, come richiesto dall'art. 2083 c.c..

Tale motivazione appare del tutto conforme all'orientamento espresso da questa Corte secondo cui, ove si tratti di impresa a carattere collettivo perchè la stessa abbia natura artigiana è necessario che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (Cass. 23795/06).

La mancanza quindi del requisito della prevalenza del lavoro personale dei soci rispetto a quello dei dipendenti è stato correttamente ritenuto dalla Corte territoriale circostanza idonea ad escludere il carattere artigiano dell'impresa.

Tale motivazione, che costituisce di per sé fondamento atto a sostenere la decisione della Corte d'appello, non è stata in alcun modo censurata nel motivo in esame; il che sarebbe già sufficiente per dichiarare inammissibile il motivo.

La società ricorrente si è infatti unicamente soffermata a censurare la ulteriore motivazione che la Corte Territoriale ha ritenuto di prospettare in ordine ai limiti dimensionali della società ricorrente, rilevando che gli stessi non fossero compatibili con la dedotta natura artigiana, risultando dall'istruttoria svolta che l'impresa aveva un giro d'affari di circa due miliardi e mezzo, investiva rilevanti capitali per gli acquisti della merce (circa L. miliardo e mezzo) ed utilizzava costosi macchinari per la produzione, con conseguente carattere preminente del capitale rispetto alla forza lavoro.

La sentenza ha sviluppato dunque una serie di argomentazioni fondate su accertamenti di fatto, che si sottraggono al sindacato di legittimità, assistite come sono da una motivazione congrua sul piano logico giuridico.

Le censure che la società ricorrente muove a tali argomentazioni tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione dei dati di fatto acquisiti al processo è come tali, prospettando delle censure al merito della decisione, non risultano prospettabili in questa sede di legittimità.

IL CASO.it

Il terzo motivo è dunque inammissibile.

Resta assorbito il quarto motivo del ricorso principale, con cui si ripropone la censura

proposta avverso la sentenza di primo grado, non esaminata dal giudice di appello essendo stata ritenuta assorbita, circa la natura del contratto da cui si era originato il credito della ricorrente che si sostiene sarebbe non già di appalto, ma di vendita. **IL CASO.it**

Venendo all'esame del ricorso incidentale, con cui si duole della compensazione delle spese nei due gradi di giudizio, questo si rivela infondato.

La giurisprudenza prevalente di questa Corte si è costantemente espressa nel senso che in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi.

Va specificato che il provvedimento del giudice in ordine alla compensazione delle spese esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie. (Cass. 11597/02; Cass. 1898/02; Cass. 3272/01; Cass. 5988/01).

Nel caso di specie osserva la Corte che il giudice d'appello ha fornito una motivazione della propria decisione di compensare le spese sulla base della complessità della controversia. Tale motivazione appare del tutto logica in ragione della rilevata presenza all'epoca di una giurisprudenza di questa Corte non del tutto uniforme sull'applicazione dei criteri della L. n. 443 del 1985, per la definizione della natura artigiana dell'impresa.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.

La società ricorrente, che è la soccombente effettiva nel giudizio, va condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. **IL CASO.it**

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009

